Allegato A

REGIONE LOMBARDIA

BANDO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE A COPERTURA DEI COSTI DEI PREMI ASSICURATIVI PER LA RIMOZIONE E LA DISTRUZIONE DEI CAPI MORTI. CONTRIBUTO REGIONALE 2023

L'intervento contribuisce a promuovere le azioni di difesa delle produzioni zootecniche per far fronte agli elevati costi dei premi assicurativi per la copertura degli oneri derivanti dallo smaltimento delle carcasse degli animali morti in azienda.

INDICE

A.1 Finalità e obiettivi 3
A.2 Riferimenti normativi 3
A.3 Soggetti beneficiari 4
A.4 Dotazione finanziaria 4
B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione 4
B.2 Progetti finanziabili 5
B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità 5
C.1 Presentazione delle domande 5
C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse 7
C.3 Istruttoria 7
C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione 8
D.1 Obblighi dei soggetti Fruitori del contributo 9
D.2 Ricorsi 10
D.3 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari 10
D.4 Proroghe dei termini 11
D.5 Ispezioni e controlli 11
D.6 Monitoraggio dei risultati 11
D.7 Responsabile del procedimento 11
D.8 Trattamento dati personali 12
D.9 Pubblicazione, informazioni e contatti 12
D.10 Diritto di accesso agli atti 14
D.11 Riepilogo date e termini temporali 14
D.12 Allegati/informative e istruzioni 15

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

L'intervento persegue le finalità di:

a) promuovere interventi di difesa delle produzioni zootecniche per far fronte agli elevati costi dei premi assicurativi per la copertura degli oneri derivanti dalla rimozione e distruzione delle carcasse degli animali morti in azienda;

b) far crescere e consolidare fra le aziende agricole una cultura assicurativa in grado di limitare i rischi dell'attività imprenditoriale attraverso la tutela del patrimonio e del reddito ed una puntuale valutazione di costi e benefici;

c) far diminuire i fenomeni di smaltimento illecito delle carcasse con la conseguente riduzione dell'inquinamento ambientale.

La misura regionale si aggiunge al contributo statale nel pagamento del premio assicurativo sostenuto per la garanzia "rimozione e distruzione delle carcasse degli animali morti in azienda".

Negli anni l'intervento si è dimostrato un valido aiuto a difesa del reddito delle aziende zootecniche tale da vedere aumentato di anno in anno il valore del capitale assicurato.

L'alleggerimento dei costi di polizza ha invogliato l'allevatore lombardo ad avvalersi dello strumento assicurativo.

A.2 Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14/12/2022, (GUUE L327 del 21/12/2022) che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- L. n. 234 del 24/12/2012 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e in particolare l'art. 52 "registro nazionale degli aiuti di stato";
- D.M. n. 115 del 31/05/2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge n. 234 del 24/12/2012, e successive modifiche e integrazioni" e in particolare l'art. 6 "Aiuti nei settori agricoltura e pesca" e l'art. 9 "registrazione degli aiuti individuali";
- l.r. n. 31 del 05/12/2008 e ss. mm e ii. "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale", ed in particolare l'art. 20, comma 5) il quale prevede che la Regione può concedere ai soci aderenti agli organismi di difesa una integrazione finanziaria sul pagamento dei premi assicurativi nell'ipotesi in cui la partecipazione dello Stato non raggiunga i limiti contributivi previsti dalla normativa statale e comunitaria;
- l.r. n. 17 del 21/11/2011 "Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione Europea" che all'art. 11 bis c.1 stabilisce che la Giunta, per quanto concerne la disciplina in materia di aiuti di Stato, definisce le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto;
- D.lgs. n. 102 del 29/03/2004 e ss. mm e ii, "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38";
- D.M. n. 64591 del 08/02/2023 di approvazione del Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura per l'anno 2023, che elenca le categorie di rischi assicurabili in forma agevolata e relative garanzie per il settore zootecnico;

- D.G.R. XII / 91 del 03/04/2023 “Disposizioni attuative quadro per l’attuazione del piano regionale a copertura dei costi dei premi assicurativi per la rimozione e la distruzione dei capi morti”; comunicata in esenzione e registrata dalla Commissione Europea con il n. SA. 106902 (2023/XA);
- D.G.R. XII/222 del 03/05/2023 “D.G.R. n. XII/91 del 03/04/2023. Piano regionale a copertura dei costi dei premi assicurativi per la rimozione e distruzione dei capi morti. contributo regionale per l’anno 2023”.

A.3 Soggetti beneficiari

Sono destinatari del finanziamento disposto col presente bando gli Organismi di difesa.

Sono beneficiari dell’aiuto di stato SA.106902 (2023/XA) le imprese zootecniche titolari di partita IVA:

- iscritte al registro delle imprese della pertinente Camera di Commercio, sezione speciale imprenditori agricoli e sezione coltivatori diretti, che si assicurano attraverso gli organismi collettivi di difesa;
- ricadenti, per quanto attiene alla dimensione, nella definizione di micro, piccole e medie imprese contenuta nell’allegato I del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione Europea, del 14/12/2022.

Alle imprese beneficiarie il sostegno viene erogato sotto forma di servizio sovvenzionato. L’aiuto pertanto non comporta pagamenti alle imprese agricole ma sostiene, attraverso l’attività dell’Organismo Collettivo di difesa, destinatario diretto del finanziamento, il servizio di smaltimento carcasse.
Pertanto, il soggetto che presenta la domanda di finanziamento è l’Organismo di difesa.

A.4 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva è pari a € 915.000,00 per l’anno 2023 come previsto dalla D.G.R. n. 222 del 03/05/2023.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione

Il presente bando è finanziato con risorse di Regione Lombardia.
L’agevolazione si configura come "servizio sovvenzionato" per le imprese agricole ed è stato inquadrato come aiuto di stato in esenzione da notifica di cui al regime SA.106902 (2023/XA) come da disposizioni della D.G.R. XII / 91 del 03/04/2023 “Disposizioni attuative quadro per l’attuazione del piano regionale a copertura dei costi dei premi assicurativi per la rimozione e la distruzione dei capi morti”.
L’entità del contributo dipende dalla dotazione finanziaria disponibile nel bilancio regionale e dall’entità economica complessiva desunta dalle domande pervenute da parte degli Organismi Collettivi di Difesa, destinatari di finanziamento.

La determinazione dell’importo del finanziamento per l’organismo di difesa è definita proporzionalmente all’entità economica ritenuta ammissibile in riferimento al numero e al valore delle polizze delle aziende agricole lombarde operanti nel settore zootecnico.

Il contributo regionale è calcolato sulla base della differenza tra il costo effettivo della polizza ed il contributo atteso dalle previsioni del Piano nazionale di Gestone dei Rischi in agricoltura (PGR).

Per ogni destinatario di finanziamento il contributo non potrà superare il 70% del premio assicurativo complessivo pagato a copertura dei costi per lo smaltimento carcasse degli animali morti nelle aziende agricole, dedotti altri finanziamenti pubblici relativi agli stessi costi ammissibili. Nel termine "smaltimento delle carcasse" sono comprese, in ottemperanza all'art. 28 del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14/12/2022, le operazioni di rimozione dei capi morti e distruzione di tali capi con intensità di contributo fino al 70 % dei costi assicurativi sostenuti.
Qualora la somma dei costi complessivi ammissibili a contributo superi lo stanziamento regionale per l'anno di riferimento, il contributo verrà ricalcolato percentualmente sulla base della disponibilità finanziaria.
Pertanto, il contributo regionale massimo ammissibile viene definito sottraendo il contributo statale atteso alla spesa effettiva della polizza.
Con le medesime modalità e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili è possibile contribuire alle erogazioni dei medesimi aiuti negli anni successivi al 2023, fino alla scadenza dell'aiuto, previa apertura di un nuovo bando.

B.2 Progetti finanziabili

Il bando non prevede progetti con particolari voci di spesa.
Vengono finanziate le istanze pervenute nel rispetto delle prescrizioni del presente bando.

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

Il calcolo del contributo da assegnare all'organismo di difesa collettivo si basa sul fatto che la soglia massima di sostegno per ciascuna impresa agricola rappresentata non può superare il 70% del premio assicurativo sostenuto.
Un'impresa agricola può essere rappresentata da un solo organismo di difesa.
L'entità del finanziamento è subordinata alle disponibilità delle risorse sul bilancio regionale.
È ammissibile al contributo la spesa assicurativa complessiva sostenuta dall'Organismo Collettivo di difesa per la garanzia smaltimento carcasse.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione da parte dell'organismo di difesa deve essere presentata esclusivamente sulla piattaforma informativa Bandi online all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it a partire dalle ore 10:00 del 26 giugno 2023 entro le ore 12:00 del 31 agosto 2023.

Tutti i dettagli relativi alla procedura di presentazione delle domande saranno definiti all'interno del presente bando che verrà reso disponibile all'interno del Sistema informativo alla data di apertura del Bando.
Per presentare la domanda di partecipazione al Bando la persona incaricata alla compilazione della domanda in nome e per conto del soggetto richiedente deve indicare i dati anagrafici richiesti relativi al soggetto richiedente.
La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del Sistema Informativo è ad esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso.
La mancata osservanza delle modalità di presentazione di cui al presente paragrafo costituirà causa di inammissibilità formale della domanda di partecipazione.

Al termine della compilazione on line della domanda di partecipazione, il soggetto richiedente dovrà ~~provvedere ad~~ allegare la seguente documentazione:

1. Prospetti elaborazioni dati definitivi relativi alle polizze agevolate esclusivamente per lo smaltimento delle carcasse con l'indicazione del numero dei capi assicurati, numero dei certificati prodotti, valore assicurato, premio complessivo pagato, premio parametrato ammissibile al contributo statale di cui al D.lgs. n. 102 del 29/03/2004 e ss. mm e ii. ;
2. Prospetto riassuntivo delle somme riscosse con le forme di esazione deliberate dall'Assemblea;
4. Quietanze di pagamento dei premi assicurativi delle polizze agevolate stipulate per la garanzia smaltimento carcasse tenendo distinti il pagamento per la rimozione e quello per la distruzione;
6. Elenco riepilogativo di dettaglio dal quale si evincono i seguenti dati riferiti esclusivamente alle polizze per lo smaltimento carcasse:
 I. generalità dei soci assicurati (CUA, ragione sociale, indirizzo della sede aziendale);
 II. tipologia di allevamento assicurato;
 III. valore e numero di capi assicurati;
 IV. numero certificato, compagnia assicuratrice e decorrenza della polizza;
 V. costo totale della polizza, quota premio realmente pagata e corrispondente contributo statale atteso;
 VI. totali generali;
7. Copia della deliberazione del C.d.A. riportante la decisione di partecipazione al presente bando;
9. Dichiarazione ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973 (esenzione della ritenuta del 4%).

Nell'apposita sezione della piattaforma verrà resa disponibile la modulistica necessaria per la partecipazione al presente Bando.
Il mancato caricamento elettronico dei documenti di cui sopra costituirà causa di inammissibilità della domanda di partecipazione.
A seguito del caricamento dei documenti sopra descritti, il richiedente deve scaricare tramite l'apposito pulsante la domanda di contributo generata automaticamente dal sistema e sottoscriverla secondo le modalità di seguito descritte.
Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, cosiddetto regolamento "e IDAS" (Electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/02/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli

articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".
Le domande di partecipazione al Bando sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate cliccando il pulsante "Invia al protocollo".
A conclusione della suddetta procedura il sistema informativo rilascia in automatico numero e data di protocollo della domanda di contributo presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.
L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata via posta elettronica all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi online al soggetto richiedente che riporta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.
La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi dell'art. 28 D.P.R. 955 del 30/12/1982.
La presentazione della domanda in forma diversa dalla procedura online non verrà accettata.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

La tipologia di procedura utilizzata è valutativa e il contributo viene erogato in forma proporzionale al valore economico ammissibile a contributo. Le modalità di calcolo del contributo sono descritte nel paragrafo B1.

C.3 Istruttoria

L'avvio del procedimento e la relativa istruttoria delle domande pervenute sono espletati dalla Struttura Servizi alle Imprese Agricole e Multifunzionalità della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, la quale comunica all'Organismo Collettivo di Difesa richiedente l'esito dell'istruttoria, che potrà essere di:
- ammissione al finanziamento;
- ammissione ma non finanziabilità per mancanza di fondi;
- non ammissibilità al finanziamento per esito istruttorio negativo.

C.3.1 Verifica di ammissibilità delle domande

L'istruttoria formale è finalizzata a verificare le seguenti voci:
- che la copertura assicurativa per la quale viene chiesto il contributo regionale si riferisce esclusivamente allo smaltimento delle carcasse degli animali morti;
- che vi sia la distinzione delle spese assicurative tra i costi di rimozione e i costi di distruzione;
- che i valori assicurati siano stati determinati applicando i prezzi unitari stabiliti con apposito Decreto Ministeriale;
- che la tipologia di allevamento assicurato trovi riscontro sul P.G.R. nazionale in vigore al momento della stipula;
- che le tariffe assicurative applicate corrispondano a quelle adottate dalle compagnie di assicurazione secondo gli accordi e le convenzioni intercorse tra l'Organismo collettivo di difesa e le stesse Compagnie di Assicurazione.

Il controllo prevede altresì:

- la verifica delle quietanze di pagamento dei premi assicurativi, da parte dell'Organismo di difesa alle Compagnie di Assicurazione;
- la presa visione dei contratti collettivi di assicurazione sottoscritti dalle parti contraenti ossia Organismi di difesa e Compagnie assicuratrici;
- la presa visione di almeno il 3% dei certificati assicurativi per ogni domanda, verificando che questi siano regolarmente vidimati dall'organismo di difesa e sottoscritti dal socio assicurato;
- del rispetto delle condizioni di cui al successivo par. D.1.1.

Poiché l'Organismo Collettivo di Difesa richiede il contributo regionale per conto dei soci assicurati (le imprese agricole) è necessario che per ogni socio assicurato venga sottoscritta una dichiarazione di voler beneficiare del contributo regionale di cui alla DGR n. n. 222 del 03/05/2023.

I certificati assicurativi da visionare sono scelti a campione e vengono richiesti dalla Direzione generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, all'Organismo di difesa durante il procedimento istruttorio sulla base dell'elenco di cui al punto 6 del paragrafo C.1.
I controlli della Regione possono svolgersi anche presso la sede dell'organismo di difesa richiedente.
L'istruttoria formale dovrà essere effettuata entro 70 giorni dalla data di chiusura del bando.
Nel caso in cui si evidenzi la necessità di perfezionare la documentazione presentata l'incaricato dell'istruttoria ne richiede l'integrazione e pertanto il beneficiario dovrà produrre la documentazione integrativa entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta attraverso il Portale Informativo Bandi Online, pena l'esclusione dal contributo.

C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione

La Struttura Servizi alle Imprese Agricole e Multifunzionalità della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, entro 70 giorni dalla data di chiusura del bando redige il verbale istruttorio che trasmette al richiedente.
Il richiedente, entro 10 giorni continuativi dal ricevimento dell'esito dell'istruttoria, ha la facoltà, ai sensi della L. n. 241 del 07/08/90, di presentare alla Struttura competente della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste memorie scritte al fine di riesaminare la domanda e ridefinire la posizione.
La Struttura competente comunica al ricorrente l'esito positivo/negativo del riesame entro 20 giorni dalla data di ricevimento delle memorie.

A conclusione delle istruttorie il dirigente della Struttura Servizi alle Imprese Agricole e Multifunzionalità provvede con proprio atto all'approvazione del riparto proporzionale delle risorse disponibili. L'atto di riparto ha valore di atto di concessione dell'aiuto.
L'erogazione del contributo avviene in unica soluzione per ciascun organismo di difesa collettivo ammesso a finanziamento, entro 30 giorni dall'approvazione dell'atto di riparto.
L'atto di liquidazione viene trasmesso all' organismo di difesa richiedente.
Al fine dell'erogazione del contributo, il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30/01/2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 01/06/2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla L. n. 98 del 9 agosto 2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia pari o superiore ai 150.000 euro, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. Del d.lgs. n. 159 del 06/09/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici.

C4.a Adempimenti post concessione

Non sono previsti adempimenti post concessione.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti Fruitori del contributo

L'intervento si applica per la copertura assicurativa di eventi riconducibili ai rischi agricoli di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 102 del 29/03/2004 e ss mm e ii. e per i quali siano state stipulate polizze agevolate con contributi pubblici.
L'organismo collettivo di difesa in qualità di richiedente il contributo regionale si deve assumere l'onere di verificare che le imprese zootecniche assicurate e da lui rappresentate siano adempienti nei confronti deli seguenti obblighi:

- essere in regola con l'anagrafe zootecnica avendo dichiarato il numero dei capi presenti in allevamento;
- essere in regola con tutte le norme igienico sanitarie per la salvaguardia dell'allevamento;
- aver versato la quota contributiva se associate ad un organismo di difesa, nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea Generale dei Soci.

D.1.1.Condizioni per l'erogazione dell'aiuto

Il regime di sostegno pubblico perché sia legale e compatibile è subordinato all'esistenza di un programma coerente che consenta di monitorare e garantire lo smaltimento sicuro dei capi morti. Inoltre, il regime d'aiuto non comporta un pagamento diretto in denaro ai produttori, ma è erogato ad operatori economici che forniscono servizi assicurativi per la copertura dei costi di rimozione e/o distruzione di capi morti dimostrando che l'importo è trasferito integralmente all'agricoltore.
L'importo pagato dalla Regione tramite gli Organismi di Difesa deve essere usato solo per la compensazione dei premi assicurativi pagati dalle imprese agricole e deve risultare dalle scritture contabili.
L'allevamento assicurato deve essere in regola con le norme sulla biosicurezza emanate dalla competente struttura sanitaria.
Inoltre, per quanto riguarda le imprese agricole, ai sensi dell'art 1. Par 4 e par 5 del Regolamento (UE) 2022/2472 non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà come definite dall'art 2 definizioni punto 59) del medesimo reg. (UE), né saranno erogati aiuti ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

D.2 Ricorsi

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati da Regione è diritto dell'interessato presentare ricorso o alternativamente esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

Rimedi amministrativi:
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica n. 1199 del 24/11/1971. Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;

oppure in alternativa

Rimedi giurisdizionali
Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.
Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) territorialmente da esperire entro 60 giorni dalla data di notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previsti dall'ordinamento.

D.3 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

La rinuncia, motivata da cause di forza maggiore sopraggiunte successivamente alla richiesta dell'agevolazione, deve essere comunicata a Regione Lombardia tramite PEC. In tal caso Regione Lombardia procederà ad adottare azioni di recupero delle somme già erogate.
L'agevolazione verrà revocata:

- in caso di inosservanza e inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti gli altri vincoli previsti dal Bando;
- qualora risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte dal beneficiario in fase di presentazione della domanda.
- Qualora sia accertata una delle fattispecie sopra indicate Regione Lombardia procederà con la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza e di revoca del beneficio. Nella comunicazione di avvio del procedimento s'invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento.

Se le somme sono già state erogate, saranno adottate azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite, mentre se non sono state ancora erogate non si provvederà a liquidare il contributo.

A fronte dell'intervenuta decadenza del contributo, gli importi dovuti ed indicati nello specifico provvedimento del Responsabile del procedimento dovranno essere incrementati di un tasso di

interesse annuale pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali per anno, calcolato a decorrere dalla data di erogazione del contributo.

D.4 Proroghe dei termini

Non sono previste proroghe dei termini salvo diverse indicazioni stabilite da leggi dello Stato.

D.5 Ispezioni e controlli

I controlli della Regione possono svolgersi anche presso la sede dell'organismo di difesa richiedente previa comunicazione resa tramite e-mail.

D.6 Monitoraggio dei risultati

Il monitoraggio dell'applicazione della presente misura verrà effettuato attraverso la rilevazione dei seguenti dati tecnico-economici:
• n. di imprese agricole che usufruiscono del contributo regionale 2023;
• Importo globale dei costi ammissibili.
I dati relativi alle imprese agricole che hanno usufruito del contributo regionale dovranno essere conferiti nel sistema informatico SIAN aiuti di stato ai fini della rendicontazione all'Unione Europea di cui all'art. 11 "Relazioni" del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14/12/2022.
In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l. r. n. 1 del 01/02/2012), è possibile compilare un questionario di customer satisfiction, sia nella fase di adesione che di rendicontazione.
Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.
Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, l'indicatore individuato è il seguente: n. di imprese agricole che usufruiscono del contributo regionale 2023.

D.7 Responsabile del procedimento

Di seguito i riferimenti e contatti per informazioni relative ai contenuti delle disposizioni attuative:

-Responsabile del procedimento: Elena Zini
e-mail elena_zini@regione.lombardia.it
telefono 02.67656704
PEC agricoltura@pec.regione.lombardia.it

-Referente tecnico: Filippo Clary
e-mail filippo_clary@regione.lombardia.it
telefono 02.67658052
PEC agricoltura@pec.regione.lombardia.it

D.8 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e D.lgs. 101 del 10/08/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali

D.9 Pubblicazione, informazioni e contatti

Copia integrale del presente Bando e dei relativi allegati è pubblicato sul B.U.R.L., e su Bandi online (www.bandi.regione.lombardia.it).
Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi potrà essere richiesta a:

Elena Zini
e-mail elena_zini@regione.lombardia.it
telefono 02.67656704
PEC agricoltura@pec.regione.lombardia.it

Filippo Clary
e-mail filippo_clary@regione.lombardia.it
telefono 02.67658052
PEC agricoltura@pec.regione.lombardia.it

Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center al numero verde 800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi:
dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico
dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica
Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della L.R. del 1° febbraio 2012, si rimanda alla Scheda informativa di seguito riportata.

TITOLO	PIANO REGIONALE A COPERTURA DEI COSTI DEI PREMI ASSICURATIVI PER LA RIMOZIONE E LA DISTRUZIONE DEI CAPI MORTI
DI COSA SI TRATTA	Contribuire alla promozione delle azioni di difesa delle produzioni zootecniche per far fronte agli elevati costi dei premi assicurativi per la copertura degli oneri derivanti dallo smaltimento delle carcasse degli animali morti in azienda.
TIPOLOGIA	Servizio Sovvenzionato per le imprese agricole.
CHI PUÒ PARTECIPARE	Sono destinatari di finanziamento gli organismi di difesa collettiva che possono richiedere il contributo regionale al fine di agevolare il costo

	del premio assicurativo sostenuto dalle PMI agricole, da questi rappresentate
RISORSE DISPONIBILI	€ 915.000,00
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	L'importo del contributo è calcolato proporzionalmente in relazione all'entità economica ritenuta ammissibile a contributo per ciascun organismo collettivo di difesa, esclusivamente in riferimento ad aziende agricole lombarde operanti nel settore zootecnico.
DATA DI APERTURA	Ore 10:00 del 26/06/2023
DATA DI CHIUSURA	Ore 12:00 del 31/08/2023
COME PARTECIPARE	La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata, pena la non ammissibilità, dal Soggetto richiedente (l'organismi di difesa) obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo del Sistema Informativo Bandi online disponibile all'indirizzo: www.bandi.regione.lombardia.it La domanda deve essere corredata dei documenti di cui al punto C1 del presente bando. Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda verrà considerata esclusivamente la data e l'ora di avvenuta protocollazione elettronica tramite il sistema Bandi online come indicato nel Bando.
PROCEDURA DI SELEZIONE	La tipologia di procedura utilizzata è valutativa e il contributo viene erogato in forma proporzionale all'entità economica massima ammissibile per ogni Organismo di difesa Collettivo richiedente.
INFORMAZIONI E CONTATTI	Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi online Sistema Agevolazioni scrivere a bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 10:00 alle ore 20:00. Per informazioni e segnalazioni relative al bando: Elena Zini Dirigente e-mail elena_zini@regione.lombardia.it

	telefono 02.67656704 PEC agricoltura@pec.regione.lombardia.it Filippo Clary P.O. e-mail filippo_clary@regione.lombardia.it telefono 02.67658052 PEC agricoltura@pec.regione.lombardia.it >

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.10 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge n. 241 del 07/03/1990, (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.
Per la consultazione o la richiesta di copie- conformi o in carta libera- è possibile presentare domanda verbale o scritta agli uffici competenti:
D.G. Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste
Struttura: SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE E MULTIFUNZIONALITA'
Indirizzo: PIAZZA CITTA' DI LOMBARDIA, 1 - 20124 Palazzo Lombardia (MI) Tel.. 0267652368-0267652691.
La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea: 0,10 € per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato: 2,00 €;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a € 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50.

D.11 Riepilogo date e termini temporali

Azione	Termini	Soggetto competente
Presentazione delle domande di contributo	*Dal 26 giugno al 31 agosto 2023*	*Organismo collettivo di difesa*
Istruttoria della domanda di contributo	*Deve concludersi entro 70 giorni dalla scadenza dalla chiusura del bando*	*Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste*
~~*Ricorso*~~ *Istanza di riesame avverso l'esito istruttorio*	*Entro 10 giorni continuativi dal ricevimento del verbale*	*Organismo collettivo di difesa*
Comunicazione al ricorrente dell'esito di riesame	*Entro 20 giorni dal ricevimento delle memorie*	*Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste*
Erogazione del contributo	*Entro 30 giorni dalla redazione dell'atto di liquidazione*	*Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste*

D.12 Allegati/informative e istruzioni

RegioneLombardia

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

PIANO REGIONALE A COPERTURA DEI COSTI DEI PREMI ASSICURATIVI PER LA RIMOZIONE E LA DISTRUZIONE DEI CAPI MORTI

Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei Suoi dati personali forniti dagli Organismi collettivi di difesa e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito "Regolamento"), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il "Codice Privacy"), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all'art. 13 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
I dati personali degli associati agli Organismi collettivi di difesa sono trattati per la concessione di contributi (aiuti di stato) a titolo di parziale copertura del pagamento del premio sostenuto dalle imprese agricole individuali che si assicurano tramite gli Organismi collettivi di difesa, per lo smaltimento delle carcasse degli animali morti.	Il Trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ai sensi dell'art. 6. par. 1 lett. e) GDPR, nonché dell'art. 2 ter del D.lgs 196/2003 Reg (UE) 2472/2022 D.lgs. n. 102 del 29/03/2004 L.r. 31/2008, art. 20 DGR n. 91 del 03/04/2023 DGR n. 222 del 03/05/2023	Dati comuni: Nome, Cognome Codice Fiscale-CUAA, sede aziendale

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali, è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati, tra cui enti pubblici o privati quali: Ministero dell'agricoltura, sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) per il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

I Suoi dati personali non saranno diffusi ne' pubblicati

Inoltre, i Suoi dati personali, vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

Il titolare del trattamento ha nominato quali responsabili del trattamento Aria S.p.A. come responsabile del trattamento, per la gestione e-manutenzione della piattaforma Bandi On Line, nonché gli Organismi collettivi di difesa, per la presentazione della domanda di contributo.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I Suoi dati personali saranno conservati per un tempo non superiore a 10 anni dalla data di erogazione dell'ultimo pagamento.

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.
Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.
Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**
- **Diritto alla rettifica (art. 16)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo: agricoltura@pec.regione.lombardia.it, oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano, all'attenzione del Direttore della Direzione Generale Agricoltura, sovranità alimentare e foreste.

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati. Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it.

11. Modifiche

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ultimo aggiornamento: 09/06/2023

FIRMA ELETTRONICA

Il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, ha sancito il mutuo riconoscimento delle firme digitali europee. Il Regolamento (articolo 25,3), conferma che "Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri". La firma elettronica qualificata, definita come una "una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche", corrisponde alla firma digitale italiana. A decorrere dal 1° luglio 2016 con la piena efficacia del Regolamento eIDAS (n. 910/2014) diviene obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni che accettano firme digitali (o qualificate) accettare tutti i formati definiti nella DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1506 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2015.

Inoltre

1. EIDAS disciplina ancora la Firma Elettronica Avanzata. In particolare, l'art. 26 del Regolamento Europeo 910/2014 indica "Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti:

 a) è connessa unicamente al firmatario;

 b) è idonea a identificare il firmatario;

 c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo;

 d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.

2. Il CAD continua a riconoscere il valore della Firma Elettronica Avanzata nell'art.21 comma 2 "Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresì l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile".

3. Il DPCM del 22 febbraio 2013 è ancora in vigore e all'art. 61 comma 2 recita: "L'utilizzo della Carta d'Identità Elettronica, della Carta Nazionale dei Servizi, del documento d'identità dei pubblici dipendenti (Mod. ATe), del passaporto elettronico e degli altri strumenti ad essi conformi sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti regole tecniche per i servizi e le attività di cui agli articoli 64 e 65 del codice."

Nei bandi in emanazione dal 1 gennaio 2017 devono essere richiamate le norme previste dal Regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto concerne la firma elettronica dei documenti prodotti.

ISTRUZIONI SULLE PROCEDURE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE NEI SISTEMI INFORMATIVI IN USO

FASE DI REGISTRAZIONE/ACCESSO

Per poter presentare una domanda l'utente deve innanzitutto accedere al sistema informativo tramite apposite credenziali d'accesso. Nel caso non ne fosse in possesso, l'utente deve registrarsi seguendo la procedura prevista e illustrata su ogni piattaforma telematica. Secondo le ultime disposizioni di legge, le credenziali di accesso generalmente accettate dai sistemi regionali sono SPID e CNS/CIE (l'utilizzo delle cosiddette "credenziali deboli", userid e password è ammesso solo in casi eccezionali e in dismissione).

FASE DI PROFILAZIONE

Una volta ultimata la fase di registrazione, in molti casi l'utente deve "profilarsi" al sistema (ovvero specificare con che ruolo vi accede) inserendo le informazioni richieste; spesso è possibile che uno stesso utente registrato possa agire con diversi profili a seconda dei casi (es.: come privato cittadino o come rappresentante di un ente o azienda). Ogni profilo può dare accesso a differenti funzionalità del sistema. Anche le fasi di profilazione cambiano a seconda dei sistemi a cui ci si collega.

FASE DI VALIDAZIONE

Prima di procedere alla presentazione della domanda, potrebbe essere necessario attendere la validazione del profilo. La verifica della correttezza dei dati inseriti all'interno del sistema informativo è a cura esclusiva e di diretta responsabilità del soggetto richiedente.

FASE DI COMPILAZIONE

L'utente deve compilare on line il modulo di richiesta del contributo. Al termine della compilazione e prima dell'acquisizione definitiva della domanda, il sistema informativo genera un modulo di adesione che deve essere opportunamente sottoscritto dal soggetto richiedente mediante apposizione di firma digitale, firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata (a seconda di come richiesto nel bando). Ove richiesto sarà necessario caricare a sistema come allegati la documentazione e le dichiarazioni indicate nel bando. Le dichiarazioni da presentare dovranno essere opportunatamente sottoscritte con le medesime modalità del modulo di adesione.

Nota Bene: nel caso in cui l'utente possa assumere diversi "profili" è importante che esso verifichi con quale sta agendo in quel momento ed eventualmente cambi ruolo se necessario (es.: un utente che si collega e agisce da privato cittadino non potrà compilare una richiesta per conto dell'azienda che rappresenta se prima non effettua un cambio profilo).

FASE DI INVIO DELLA RICHIESTA

Dopo aver completato e sottoscritto la domanda di adesione, ove previsto il richiedente dovrà procedere all'assolvimento degli obblighi dell'imposta di bollo. Una volta conclusa tale operazione, potrà quindi trasmettere per via telematica la domanda di partecipazione al bando. Il sistema provvederà a protocollarla comunicando il numero di protocollo ad essa associato.

ISTRUZIONI ANTIMAFIA

· Il Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i.) impone alle Pubbliche Amministrazioni di acquisire la documentazione antimafia (comunicazione e informazione antimafia) prima di adottare provvedimenti di erogazione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia pari o superiore ai 150.000 euro (artt. 83, c. 3, lett. e) e 91, c. 1, lett. b), d. lgs. n. 159/2011, come mod. dalla l. n. 27/2020).

· Ai fini del rilascio della certificazione antimafia mediante consultazione della banca dati nazionale unica, il soggetto interessato è tenuto a presentare:

- la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA;

- la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89 del d.lgs. n. 159/2011 per tutti i soggetti elencati all'art. 85, commi da 1 a 2-quater, del d.lgs. n. 159/2011 e i loro familiari conviventi.

· Acquisite tali dichiarazioni, Regione Lombardia procede alla consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

· Qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica, (art. 3, d.l. n. 76/2020, conv. in l. n. 120/2020) si applica l'art. 92 co. 3 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

Il rilascio del contributo è condizionato all'acquisizione di idonee forme di garanzia per il recupero delle somme che dovessero risultare successivamente come illegittimamente percepite.

· La documentazione antimafia è richiesta per tutte le attività organizzate in forma di impresa. Ai fini antimafia, il requisito dell'imprenditorialità (sia essa commerciale o anche sociale) ricorre quando una determinata attività sia condotta:

a) anche con metodo esclusivamente economico, cioè finalizzato a coprire solo i costi di gestione;

b) in maniera non occasionale, con la precisazione che vanno considerati come non occasionali anche le attività a carattere stagionale;

c) con un minimo di organizzazione dei fattori produttivi diversi dal lavoro personale o di quello dei propri familiari.

<u>Tempi di presentazione della documentazione antimafia</u>

La verifica antimafia è presupposto della concessione del contributo (art. 83, d.lgs. n. 159/2011). La verifica è effettuata nella fase di concessione del finanziamento nonché in fase di erogazione, laddove quest'ultima intervenga oltre il periodo di validità della documentazione acquisita in sede di concessione.

Nel caso di contributi erogati in tranches pluriennali, la documentazione antimafia è acquisita per i pagamenti di rate successiva alla prima, qualora questi ultimi siano subordinati alla preventiva verifica di determinate condizioni o presupposti e non possano essere considerati meramente esecutivi del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento.

Schema controlli antimafia

I controlli antimafia introdotti dal D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni	
Art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 *(vedi nota a margine sugli ulteriori controlli)	
Impresa individuale	***1.*** **Titolare dell'impresa** ***2.*** **direttore tecnico (se previsto)** ***3.*** **familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2**
Associazioni	***1.*** **Legali rappresentanti** ***2.*** **membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti)** ***3.m*** **familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2**
Società di capitali o cooperative	***1.*** **Legale rappresentante** ***2.*** **Amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)** ***3.*** **direttore tecnico (se previsto)** ***4.*** **membri del collegio sindacale** ***5.*** **socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4)**

	6. **socio (in caso di società unipersonale)** ***7.*** **membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001;** ***8.*** **familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7**
Società semplice e in nome collettivo	***1.*** **tutti i soci** ***2.*** **direttore tecnico (se previsto)** ***3.*** **membri del collegio sindacale (se previsti)** ***4.*** **familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3**
Società in accomandita semplice	***1.*** **soci accomandatari** ***2.*** **direttore tecnico (se previsto)** ***3.*** **membri del collegio sindacale (se previsti)** ***4.*** **familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3**
Società estere con sede secondaria in Italia	***1.*** **coloro che le rappresentano stabilmente in Italia** ***2.*** **direttore tecnico (se previsto)** ***3.*** **membri del collegio sindacale (se previsti)** ***4.*** **familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3**
Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia	***1.*** **Coloro che esercitano poteri di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) rappresentanza o direzione dell'impresa** ***2.*** **familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1**
Società di persone (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)	***1.*** **Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata** ***2.*** **Direttore tecnico (se previsto)** ***3.*** **membri del collegio sindacale (se previsti)** ***4.*** **familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3**

Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna	***1.*** **legale rappresentante** ***2.*** **componenti organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)**** ***3.*** **direttore tecnico (se previsto)** ***4.*** **membri del collegio sindacale (se previsti)***** ***5.*** **ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle societa' consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento.** ***6.*** **familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5**
Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico	***1.*** **legale rappresentante** ***2.*** **eventuali componenti dell'organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)**** ***3.*** **direttore tecnico (se previsto)** ***4.*** **imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell' organo di amministrazione)**** ***5.*** **membri del collegio sindacale (se previsti)***** ***6.*** **familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5**
Raggruppamenti temporanei di imprese	***1.*** **tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all' estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società** ***2.*** **direttore tecnico (se previsto)** ***3.*** **membri del collegio sindacale (se previsti)**** ***4.*** **familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3**
Per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (vedi let-	**Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori ge-**

tera c del comma 2 art. 85) <u>concessionarie nel settore dei giochi pubblici</u>	**nerali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della societa'socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale societa', nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.**

***Ulteriori controlli**: si precisa che i controlli antimafia sono effettuati anche sui procuratori e sui procuratori speciali (che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione <u>per i quali sia richiesta la documentazione antimafia</u> e, comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi) nonché, nei casi contemplati dall'art. 2477 del c.c., sul sindaco, nonché sui soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 8 giugno 2011, n. 231.

****Per componenti del consiglio di amministrazione** si intendono: presidente del C.d.A., Amministratore Delegato, Consiglieri.

***** **Per sindaci** si intendono sia quelli effettivi che supplenti.

Concetto di "familiari conviventi"

Per quanto concerne la nozione di "familiari conviventi", si precisa che per essi si intende "chiunque conviva" con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenne.

Concetto di "socio di maggioranza"

Per socio di maggioranza si intende la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza, anche indiretta, relativa delle quote o azioni della società interessata.

Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.

La documentazione dovrà, invece, essere prodotta, tuttavia, nel caso in cui i due soci (persone fisiche o giuridiche) della società interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al 50% del capitale sociale o nel caso in cui uno dei tre soci sia titolare del 50% delle quote o azioni.

Ciò in coerenza con l'art. 91, comma 5 del D.lgs. n. 159/2011, la sentenza n. 4654 del 28/08/2012 del Consiglio di Stato Sez. V e la sentenza n. 24 del 06/11/2013 del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria.